



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3303-A

Ratifica ed esecuzione di Convenzioni internazionali in
materia di prevenzione, contrasto e repressione del
terrorismo

N. 318 – 26 gennaio 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3303-A

Ratifica ed esecuzione di Convenzioni internazionali in
materia di prevenzione, contrasto e repressione del
terrorismo

N. 318 – 26 gennaio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3303-A

Titolo breve: Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005

Iniziativa: governativa

in prima lettura alla Camera

Commissioni di merito: II e III

Relatori per le Commissioni di merito: Dambruoso, per la II Commissione;
Manciulli, per la III Commissione

Gruppo: SCpI

PD

Relazione tecnica: presente

riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: all'Assemblea

Oggetto: testo A

INDICE

ARTICOLI DA 1 A 9 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA.....	- 3 -
ARTICOLI DA 1 A 32 DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO	- 6 -
ARTICOLI DA 1 A 28 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SOPPRESSIONE DI ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE.....	- 8 -
ARTICOLI DA 1 A 19 DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA REPRESSIONE DEL TERRORISMO	- 9 -
ARTICOLI DA 1 A 56 DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL RICICLAGGIO, LA RICERCA, IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO	- 9 -
ARTICOLI DA 1 A 14 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO	- 11 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca norme per il contrasto al terrorismo, nonché l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei seguenti Protocolli e Convenzioni internazionali:

- Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
- Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;
- Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
- Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, la cui ratifica è stata prevista in forza dell'approvazione di un emendamento¹ nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito².

Il disegno di legge di ratifica, nel testo originario, è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI DA 1 A 9 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA

Le norme recano l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione delle tre Convenzioni e dei Protocolli indicati in premessa (articoli 1 e 2).

Sono, poi, introdotte alcune modifiche al codice penale al fine di prevedere i seguenti reati:

- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo [articolo 4, comma 1, lettera *a*), capoverso articolo 270-*quinqüies*.1];
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro [articolo 4, comma 1, lettera *a*), capoverso articolo 270-*quinqüies*.2];

¹ Si tratta dell'emendamento 1.1 del Governo.

² Si veda il resoconto della seduta delle Commissioni Riunite II e III del 2 dicembre 2015.

- atti di terrorismo nucleare [articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso articolo 280-ter].

In attuazione della Convenzione per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare, si individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto nazionale e si prevede una serie di obblighi di comunicazione al fine di consentire la cooperazione tra gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione (articolo 5).

Sono dettate specifiche disposizioni in materia di sequestro e confisca di materiale radioattivo o ordigni o impianti nucleari. Nel caso in cui i beni mobili sequestrati debbono essere restituiti ad altro Stato, il Ministro dello sviluppo economico provvede anche stipulando, se del caso, specifici accordi (articolo 6).

Si stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare, siano stabilite le sostanze radioattive e le misure di protezione delle stesse, da adottare nelle pratiche comportanti l'impiego di dette sostanze (articolo 7). Sono individuate l'Autorità di *intelligence* finanziaria prevista dall'articolo 12 della Convenzione sul riciclaggio, nonché l'Autorità centrale prevista dall'articolo 33 della medesima Convenzione, rispettivamente, nell'Unità di informazione finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 231/2007 e nel Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 8, commi 1 e 2).

L'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2007 prevede che l'Unità di informazione finanziaria (UIF) eserciti le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Una modifica introdotta nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito ha stabilito che il punto di contatto, previsto dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, sia individuato nel Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. La modifica stabilisce che il punto di contatto sia responsabile della trasmissione e ricezione delle informazioni prevista dall'articolo 7 del citato Protocollo e che tali attività debbano essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 8, comma 3).

Si prevede, infine, che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni recate dal testo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvederà con apposito provvedimento legislativo (articolo 9).

La relazione tecnica, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 5, afferma che tali attività hanno natura istituzionale e sono già svolte a

legislazione vigente dall'amministrazione della giustizia. A tali attività si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nel Programma Giustizia civile e penale 1.2 - Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero della giustizia. La relazione tecnica precisa che l'applicazione del provvedimento in esame non determina oneri per la finanza pubblica poiché è in vigore una convenzione multilaterale che sarà sostituita dall'Accordo in oggetto, senza variazione delle prestazioni già previste.

Con riguardo alle norme recate dall'articolo 6, che trattano del sequestro di materia radioattiva nonché di ordigni e impianti nucleari, la relazione tecnica evidenzia che, ad oggi, quasi non si danno casi di adozione, da parte dell'autorità giudiziaria, di provvedimenti di sequestro di tali materiali. La relazione stessa rileva preliminarmente che, in via generale, le spese di custodia del bene sequestrato sono poste a carico del bilancio del Ministero della giustizia; tuttavia, in considerazione della particolare natura dei materiali in questione, peraltro non indicati nel testo unico delle spese di giustizia³, il carattere di eccezionalità delle ipotesi non consente allo stato né di quantificare eventuali previsioni di spesa né di dare luogo ad assicurazioni sulla possibilità di fronteggiare gli eventuali oneri a valere sulle risorse ordinarie dell'amministrazione della giustizia. Tali considerazioni hanno indotto ad inserire, all'articolo 9, una specifica disposizione la quale prevede che alla copertura di eventuali spese straordinarie, derivanti appunto dalle attività di custodia e conservazione dei beni sequestrati e confiscati, si farà fronte mediante appositi provvedimenti legislativi che individueranno la specifica copertura finanziaria.

La relazione tecnica chiarisce che anche nel caso in cui dall'attuazione delle misure di protezione delle sostanze radioattive eventualmente individuate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 7 del testo in esame, derivassero oneri straordinari, agli stessi si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi.

La relazione tecnica, infine, informa che l'Unità di informazione finanziaria (UIF) di cui all'articolo 8 esercita le proprie funzioni in autonomia ed indipendenza, avvalendosi di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d'Italia.

Al riguardo si rileva che sia le misure previste dall'articolo 6 sia quelle previste dall'articolo 7 sono ritenute, dalla relazione tecnica, suscettibili di generare oneri alla cui copertura si farà fronte mediante appositi provvedimenti legislativi. Con riferimento all'articolo 6, che disciplina il sequestro di ordigni nucleari e materiali radioattivi, non si hanno osservazioni da formulare considerato che, come evidenziato dalla RT, si tratta di provvedimenti giudiziari "statisticamente assai scarsi, se non addirittura inesistenti", relativi a ipotesi di carattere

³ Di cui al D.P.R. n. 115/2002.

eccezionale le quali, ove dovessero verificarsi, troverebbero la copertura in apposito provvedimento legislativo. Con riferimento, invece, all'articolo 7, le misure di protezione dei materiali radioattivi, ivi previste, sembrerebbero operare a regime e su base permanente, richiedendo quindi un'apposita copertura dei relativi oneri nell'ipotesi in cui i compiti aggiuntivi non dovessero essere fronteggiabili con le risorse già disponibili a legislazione vigente: sul punto appare necessario acquisire dal Governo elementi informativi.

Inoltre, con riguardo alle modifiche, introdotte nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, in base alle quali (articolo 8, comma 3) il punto di contatto, previsto dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, viene individuato nel Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, si prende atto che le norme stabiliscono che le attività del punto di contatto devono essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e non si formulano osservazioni, nel presupposto - sul quale è comunque utile acquisire una conferma - che il Dipartimento possa fronteggiare i nuovi compiti senza necessità di ulteriori risorse.

ARTICOLI DA 1 A 32 DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO

Le norme perseguono lo scopo di prevenire, perseguire e punire i reati di terrorismo.

A tal fine sono elencati i "reati di terrorismo" richiamando quelli individuati in trattati già ratificati⁴ e introducendo nuove definizioni di reato⁵ (articoli 1, 5, 6, 7 e 9).

Si prevede l'obbligo per gli Stati di definire politiche nazionali di prevenzione che debbono sostanziarsi anche nell'adozione di misure volte a favorire la cooperazione e l'assistenza tra le autorità nazionali (articoli 3 e 4).

Si prevede che ciascuna Parte adotti adeguate misure di protezione e sostegno alle vittime del terrorismo commesso sul proprio territorio, anche attraverso l'assistenza economica e il risarcimento alle vittime e ai membri della loro famiglia ristretta (articolo 13).

La relazione illustrativa afferma che la legislazione vigente contiene già un certo numero di misure idonee a soddisfare l'obbligo recato dall'articolo 13, sia mediante l'indennizzo che attraverso la facilitazione

⁴ Richiamati in un allegato.

⁵ Apologia, reclutamento e addestramento per il terrorismo che divengono, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione in oggetto, reati punibili indipendentemente dai reati di terrorismo. Si prevede inoltre l'obbligo di incriminazione anche a titolo diverso dalla responsabilità dell'autore principale e, cioè, per la complicità, l'organizzazione, la direzione nei reati di apologia, reclutamento e addestramento (articolo 9).

nell'accesso delle vittime alla tutela dei loro diritti in sede processuale penale, nella forma del patrocinio a spese dello Stato.

Per gli Stati contraenti sono previsti l'obbligo di sottoporre a indagine le persone presenti sul proprio territorio e che abbiano commesso o siano sospettate di aver commesso uno dei reati previsti dalla Convenzione (articolo 15) e l'obbligo di prestarsi assistenza giudiziaria nelle forme previste dai trattati tra essi vigenti ovvero, in subordine, dalle legislazioni nazionali (articolo 17).

È definito il regime di estradizione, stabilendo, tra l'altro, che i reati di terrorismo introdotti dalla Convenzione non possano essere considerati reati politici o ispirati da motivi politici (articoli da 18 a 20).

La relazione tecnica afferma che le attività sottese all'attuazione della Convenzione non sono di per sé suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto trattasi di attività già svolte a legislazione vigente dalle amministrazioni interessate. La relazione tecnica afferma, altresì, che dall'attuazione della Convenzione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le previste attività rientranti nella giurisdizione, nell'obbligo dello svolgimento di attività di indagine, nella cooperazione internazionale in materia penale, nella estradizione, vengono già ordinariamente svolte dalla Direzione generale per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia penale - del Ministero della giustizia per il tramite del capitolo 1380 relativo a oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali, nonché con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento per gli affari di giustizia - Giustizia civile e penale 1.2 - Funzionamento.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti secondo cui gli ordinari stanziamenti di bilancio sono ritenuti idonei a fronteggiare il maggior carico amministrativo eventualmente recato dallo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la possibilità di dare attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 13 della Convenzione – che prevede l'adozione di adeguate misure di protezione e sostegno alle vittime di atti di terrorismo, anche attraverso l'assistenza economica e il risarcimento alle vittime e ai membri della loro famiglia ristretta - nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. In particolare andrebbero fornite indicazioni in merito al possibile impegno economico derivante dalle predette previsioni e circa le risorse

effettivamente disponibili per tali finalità senza pregiudicare la realizzazione delle attività cui dette risorse sono attualmente destinate.

ARTICOLI DA 1 A 28 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SOPPRESSIONE DI ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE

Le norme intendono potenziare la cooperazione internazionale ai fini della prevenzione degli atti di terrorismo nucleare nonché del perseguimento e della punizione dei colpevoli. Dopo la definizione dei termini usati nel testo della Convenzione (articolo 1), vengono descritte le fattispecie considerate reato e si prevede l'obbligo per gli Stati di adeguare i propri ordinamenti interni per la perseguibilità dei medesimi reati (articoli 2, 5 e 6). Sono dettate norme concernenti le attività di collaborazione tra gli Stati, che si sostanziano nello scambio di informazioni e nel coordinamento di misure amministrative (articolo 7).

Si prescrive l'adozione di misure opportune volte a proteggere il materiale radioattivo (articolo 8).

Come in precedenza sottolineato, l'articolo 7 del disegno di legge di ratifica recepisce questa previsione.

Con riferimento ai reati previsti dalla Convenzione, è stabilito l'obbligo di estradare il presunto colpevole o, in alternativa, di denunciarlo all'autorità competente ad esercitare l'azione penale e viene disposto che devono essere garantiti un equo trattamento e la salvaguardia dei diritti fondamentali a colui che viene preso in custodia (articoli 10, 11, 12 e 13). Si prevede che i Paesi stipulanti debbano prestarsi la massima assistenza durante la fase delle indagini o dei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati trattati dalla Convenzione (articolo 14).

Sono definiti gli obblighi degli Stati Parte e le procedure da adottare dopo il sequestro di materiali o ordigni radioattivi o di strutture nucleari, nell'ambito del perseguimento di uno dei reati previsti dalla Convenzione. Sono, altresì definite le procedure di restituzione del materiale ad altro Stato, se sia necessario (articolo 18).

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

Al riguardo si rinvia alle osservazioni formulate in merito agli articoli 7 e 9 del disegno di legge di ratifica.

ARTICOLI DA 1 A 19 DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA REPRESSIONE DEL TERRORISMO

Le norme intendono facilitare le procedure di cooperazione giudiziaria tra Stati in relazione alle persone accusate o condannate per atti di terrorismo. A tale scopo, tra l'altro, viene introdotta una procedura di emendamento semplificata, che consentirà di aggiungere in futuro nuovi reati a quelli già rientranti nell'ambito della cooperazione (articolo 8).

Il Protocollo, inoltre, istituisce un meccanismo di controllo, attraverso una Conferenza degli Stati contraenti contro il terrorismo (COSTER). La COSTER si compone di un esperto nominato da ciascuno degli Stati contraenti e si riunisce, di norma, una volta all'anno nonché, in determinati casi, in seduta straordinaria. È stabilito che le spese di partecipazione degli Stati contraenti che sono membri del Consiglio d'Europa sono a carico del Consiglio stesso (articolo 13).

La relazione tecnica afferma che dall'attuazione della Convenzione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che tutte le attività rientranti nel Protocollo vengono già svolte dalla competente Direzione generale per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia penale - del Ministero della giustizia, per il tramite del capitolo 1380 recante "Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di accordi e convenzioni internazionali, nonché con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento per gli affari di giustizia - Giustizia civile e penale 1.2 – Funzionamento".

Al riguardo si prende atto di quanto affermato dalla RT secondo cui il Protocollo reca modifiche normative di natura meramente ordinamentale e la Convenzione può essere attuata con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

ARTICOLI DA 1 A 56 DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL RICICLAGGIO, LA RICERCA, IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO

Le norme hanno l'obiettivo di favorire la prevenzione e il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e agiscono nel solco della precedente Convenzione in identica materia del 1990 che, in parte, è riprodotta nel testo in esame. Le norme, tra l'altro, estendono il campo d'applicazione della Convenzione ai beni destinati al finanziamento del terrorismo. In particolare, ogni Stato Parte dovrà essere in grado di rintracciare, cercare, identificare, congelare, sequestrare e confiscare i valori patrimoniali di

origine lecita o illecita, utilizzati o destinati a essere utilizzati per il finanziamento del terrorismo (articolo 2).

Si stabilisce che le misure di confisca devono essere previste per tutte le categorie di reato elencate nell'appendice della Convenzione e sono altresì dettate disposizioni volte a ridurre il rischio di dissipazione dei beni e quindi evitare situazioni nelle quali non sarebbe possibile dare seguito a una richiesta di confisca. La confisca può essere disposta anche per equivalente (articoli 3, 4 e 5).

Sono definiti poteri e tecniche di investigazione in materia bancaria. In particolare è stabilito che il segreto bancario non deve costituire un ostacolo alle indagini penali e si richiede agli Stati di prevedere l'adozione di misure legislative o altre misure per consentire l'utilizzo di nuove tecniche investigative per lottare contro il riciclaggio di denaro (articolo 7).

Si introduce l'obbligo per gli Stati Parte di istituire una Unità di intelligence finanziaria (FIU, in acronimo di lingua inglese) che deve avere accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e delle forze dell'ordine che sono adatte per svolgere le sue funzioni (articolo 12). Alla FIU è consentito, in caso di sospetto di riciclaggio, di intervenire urgentemente per sospendere o ritardare la conclusione di una transazione (articolo 14).

Sono dettate norme volte a favorire la cooperazione internazionale con riguardo alle indagini e alle procedure di confisca prevedendo, fra l'altro, che ciascuno Stato debba accordare alle richieste formulate da altre Parti, per identificare o sequestrare proventi o strumenti, lo stesso livello di priorità previsto per le richieste nazionali. Ulteriori disposizioni definiscono le modalità dell'assistenza giudiziaria fra gli Stati con riguardo ad indagini che hanno per oggetto conti o transazioni bancarie (articoli da 15 a 19 e da 23 a 26).

Sono fissate le norme procedurali volte a regolare l'esecuzione di una richiesta ricevuta. In tale ambito è stabilito che le spese d'esecuzione sono a carico della Parte richiasta. Qualora tali spese siano di notevole entità, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni di esecuzione della richiesta e i criteri di ripartizione dei costi (articolo 44).

La relazione tecnica afferma che dall'attuazione della Convenzione in esame non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le previste attività vengono già tutte svolte a legislazione vigente dalla competente Direzione generale per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia penale-del Ministero della giustizia per il tramite del capitolo 1380 recante “Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali nonché con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento per gli affari di giustizia - Giustizia civile e penale l.2 – Funzionamento”.

Al riguardo si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'idoneità degli ordinari stanziamenti di bilancio a fronteggiare il maggiore carico amministrativo eventualmente recato dallo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione in esame.

ARTICOLI DA 1 A 14 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO

Le norme del Protocollo integrano le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005 ed hanno lo scopo di rafforzare l'impegno delle Parti nella prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti pregiudizievoli sul pieno godimento dei diritti umani. In particolare sono definite le seguenti ulteriori fattispecie di reato che ciascuna Parte si impegna a introdurre nel proprio ordinamento:

- partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici (articolo 2);
- atto di ricevere addestramento a fini terroristici (articolo 3);
- viaggi all'estero a fini terroristici (articolo 4);
- finanziamento di viaggi all'estero a fini terroristici (articolo 5);
- organizzazione o agevolazione di viaggi all'estero a fini terroristici (articolo 6).

Si prevede che ciascuna Parte adotti le misure necessarie per rafforzare lo scambio tempestivo tra le Parti di tutte le informazioni rilevanti disponibili relative alle persone che effettuano viaggi all'estero a fini terroristici. A tal fine, ciascuna Parte designa un punto di contatto disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette (articolo 7).

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del disegno di legge di ratifica il punto di contatto è individuato nel Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge, non considera le norme inserite nel corso dell'esame in sede referente.

Al riguardo, per quanto concerne il punto di contatto di cui all'articolo 7 del Protocollo in esame, si rinvia a quanto osservato con riferimento agli articoli 8 e 9 del disegno di legge di ratifica.